

Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di personal computer desktop, notebook, tablet e stampanti, servizi informatici e fornitura consumabili per l'ASL Città di Torino, ASL TO4, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e AO Ordine Mauriziano (GARA 128-2023) - CIG A032F9BFE4

TRA

La ***Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.***, con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale € 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA TO-1077627, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società (nel seguito per brevità anche “***S.C.R. – Piemonte S.p.A.***”)

E

Raggruppamento Temporaneo di Imprese

- mandataria capogruppo ***RI S.p.A.***, con sede legale in Roma (RM), Via Monte Carmelo n. 5, capitale sociale € 8.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05231661009, R.E.A. RM- 866903, P. IVA 05231661009
- mandante ***NETGROUP S.p.A.***, sede legale in Marigliano (NA), Via Pontecitra n. 23, capitale sociale € 1.050.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 03008301214, R.E.A. n. NA-536345, P. IVA 03008301214
- mandante ***GIUSTACCHINI TECH S.R.L.***, sede legale in Brescia, Viale Sant'Eufemia n. 190, capitale sociale € 300.000,00= i.v., iscritta

al Registro delle Imprese di Brescia al n. 03559130988, R.E.A. BS-544390, P. IVA 03559130988

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, Dott. Paolo FENOALTEA, repertorio n. 49546, in persona del presidente del C.d.A. della Mandataria Capogruppo dott. Giancarlo STOPPACCIOLI, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007 s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. 354 del 13 dicembre 2023 ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 70 e 71 D. Lgs. 36/2023 avente ad oggetto l’affidamento della “Fornitura in noleggio di personal computer desktop, notebook, tablet e stampanti, servizi informatici e fornitura consumabili per l’ASL Città di Torino, ASL TO4, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e AO Ordine Mauriziano”;

d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 178 del 6 giugno 2025, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato l’appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandataria capogruppo la società R1 SPA, per

un prezzo offerto pari a € 23.214.314,85, oneri di legge e IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a 0,00;

e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., offerta del fornitore, cauzione definitiva e polizza assicurativa.

Art. 2 – OGGETTO

La Convenzione ha per oggetto la Fornitura in noleggio di personal computer desktop, notebook, tablet e stampanti, servizi informatici e fornitura consumabili per l'ASL Città di Torino, ASL TO4, AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino e AO Ordine Mauriziano.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle modalità, dei requisiti tecnici, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto della presente Convenzione garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto della presente Convenzione con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Art. 3 – DURATA

La durata della Convenzione è di 60 mesi decorrenti dalla stipulazione. È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione.

Ciascuna fornitura avrà durata di 60 mesi e le attivazioni verranno effettuate a scaglioni e saranno pianificate nel corso della vigenza contrattuale, di norma, di semestre in semestre.

Pertanto, la decorrenza dei singoli contratti sarà fissata convenzionalmente al primo giorno del semestre per le postazioni installate nel semestre precedente.

Opzione di proroga del contratto

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale, determinato sulla base dell'Offerta economica allegata e relativo all'affidamento della "Fornitura in noleggio di personal computer desktop, notebook, tablet e stampanti, servizi informatici e fornitura consumabili per l'ASL Città di Torino, ASL TO4, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e AO Ordine Mauriziano" è pari al valore complessivo di € 30.178.609,31 IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a Euro 0, come nel seguito dettagliato:

Importo offerto per 60 mesi	Opzione quantitativa in aumento 20% (ex art. 120, c. 9 D. Lgs. 36/2023)	Opzione proroga 6 mesi (ex art. 120 c. 11 D. Lgs. 36/2023)	Valore complessivo appalto
23.214.314,85 €	4.642.862,97 €	2.321.431,49 €	30.178.609,31 €

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi".

I costi unitari per le varie prestazioni e la quotazione per i prodotti extra base d'asta sono indicati nel MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER LA STAZIONE APPALTANTE presentata dal fornitore, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi e/o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente il parametro di riferimento, ovvero tenga conto dell'aggiornamento dell'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP emette un proprio provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Predetto termine può essere interrotto qualora il RUP ritenesse mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti.

Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato a seguito di contraddittorio con il Fornitore e sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta formulata da SCR Piemonte.

La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con

esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.

La base di calcolo per la revisione è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli aggiornamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione.

In tutte le ipotesi di revisione, l'accoglimento della richiesta comporta un aggiornamento dei prezzi offerti, secondo le specifiche sopra riportate, e non genera incremento dell'importo massimo dell'Accordo quadro.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle singole *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* dovranno essere corrisposti entro i termini di pagamento previsti dall'art. 125 del D.Lgs 36/2023. e norme collegate.

2. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. Si impegna inoltre a trasmettere, agli enti aderenti alla convenzione di che trattasi, i riferimenti del conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.

3. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso verifica del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a garanzia

dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.

4. È fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008).

Le fatture potranno riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovranno riportare gli estremi del conto corrente dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), il numero d'ordine dell'ordinativo di fornitura emesso da ciascuna ASL/AOU per il periodo specificato, la data d'ordine il codice IPA ed il numero di CIG.

Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

5. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al comma 2, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

6. Gli obblighi di fatturazione sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti ed i pagamenti relativi saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati.

Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche alla presente Convenzione, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell'art. 120 del codice dei contratti.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il personale messo a disposizione dal Fornitore del servizio dovrà possedere i requisiti minimi di professionalità ed esperienza, così come indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati.

Art. 9 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, le singole Amministrazioni contraenti e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potranno applicare penalità secondo quanto riportato all'art. 17 del capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto della presente convenzione usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in convenzione non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati

	successivamente.	
	L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come	
	previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..	
	Art. 11 – SUBAPPALTO	
	1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si	
	riserva di affidare in subappalto le seguenti prestazioni:	
	quota parte dei servizi connessi al noleggio delle apparecchiature	
	(consegna, installazione, ritiro RAEE, manutenzione...etc), dei servizi di	
	manutenzione delle apparecchiature di proprietà, dei servizi di assistenza	
	on site e reperibilità, come meglio specificato nel capitolato speciale di	
	appalto	
	2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo	
	119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.	
	Art. 12 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE	
	Il dott. Marco ROSSI, Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore	
	per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
	confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per	
	quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad	
	ogni effetto il Fornitore.	
	Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE	
	DELL'ESECUZIONE	DEL
		CONTRATTO
	DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
	1. Ciascuna Amministrazione contraente, nell'Ordinativo di Fornitura, indica	
	il proprio "Responsabile del procedimento" (R.U.P.) ed il proprio "Direttore	
	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 114	
		Pagina 11 di 22

del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto.

Art. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e così come indicato all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità

di Controllo.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla *Convenzione* conferiscono a S.C.R. - Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente convenzione.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Art. 16 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetto all'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Art. 17 - LICENZE SOFTWARE

In relazione al sistema operativo Microsoft Windows ultima versione – di cui è previsto sia dotata ogni apparecchiatura oggetto della fornitura in

noleggio – e ad eventuale altro software di base necessario a consentire la piena funzionalità della fornitura oggetto della presente convenzione, l'Appaltatore deve farsi carico di tutte le procedure e degli eventuali relativi costi necessari a garantirne l'uso al Committente nella misura necessaria e sufficiente a garantire il pieno utilizzo delle apparecchiature secondo le funzionalità proprie, come descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La piena titolarità delle licenze con cui detti software sono rilasciati, al fine di garantirne il funzionamento, sarà in capo all'Appaltatore, senza la previsione di alcun onere aggiuntivo a carico del Committente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi licenzianti in relazione alla titolarità delle licenze stesse, ovvero in relazione all'uso improprio dei relativi software, dovuto alla mancanza, nelle licenze, di tutte o alcune delle caratteristiche sopra citate.

Art. 18 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 36/2023, SCR ha facoltà di risolvere la presente convenzione, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto della convenzione rispetto alle caratteristiche richieste, SCR ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo PEC, fissando un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, la convenzione è risolta di diritto.

In ogni caso, l'amministrazione contraente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dall'amministrazione contraente.

Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione medesima, SCR, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, SCR facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 20 - RECESSO

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è	
	stato scelto il Fornitore medesimo;	
	iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico	
	del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti	
	contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
	patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
	5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
	alcuno per le Amministrazioni Contraenti.	
	6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto	
	al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola	
	d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando	
	espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di	
	natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..	
	Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
		Pagina 18 di 22

	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.	
	3. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta	
	esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del	
	committente alle condizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.	
	Art. 22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo	
	contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	
	stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
		Pagina 19 di 22

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

3. Il Fornitore riconosce che la presente convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, lo stesso si risolverà ove tale verifica non abbia dato esito positivo (art. 92, comma 3, del richiamato D. Lgs. 159/2011).

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di fornitura risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

Art. 23 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 25 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.



PATRIZIA GAMERO
S.C.R. PIEMONTE
24.07.2025 15:52:15 GMT+02:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da: giancarlo stoppaccioli
Data: 23/07/2025 14:19:09

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 24 e 25.

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da: giancarlo stoppaccioli
Data: 23/07/2025 14:19:10

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.